

Visto il Dispositivo dell'art. 36 Codice civile(per non gravare ccon ulteriori costi sulla categoria si decise così).



Associazione Venditori Ambulanti Campania
Associazione di categoria di operatori su aree pubbliche

AL

MINISTRO Ministero dello sviluppo economico Luigi Di Maio

AL Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze

AL MINISTRO Dipartimento per le Riforme Riccardo Fraccaro

AL Vice Capo di Gabinetto Giorgio Girgis Sorial

LA SALVA AMBULANTI

Oggetto: Visto articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

in materia di pubblicità dei lavori e di integrazione organica dei tavoli di

crisi aziendale, al fine di riorganizzazione o ristrutturazione del comparto,

SI CHIEDE:

1)RIFORMA PREVIDENZIALE

Esonero dalla iscrizione nella gestione separata artigiani e commercianti ;

1)Creazione di una cassa professionale specifica es.(cassa ambulanti come tutti gli ordini professionali) nella quale confluiscono i contributi pagati con scadenze mensili relativamente al precedente reddito dichiarato considerando la normale aliquota IN VIGORE del' 25,72%;

Gestione anche ai fini del trattamento del periodo di malattia alla degenza ospedaliera, quindi per l' applicazione dell'articolo 8, comma 10, legge 81/2017 (Jobs Act Autonomi);

Deducibilità al 100% delle forme di previdenza complementari e non più con il limite di 5.164,57 euro annui.

2)STATO DI DISUCCUPAZIONE

NASPI PER GLI AUTONOMI Sentenza della Corte di Giustizia Europea, depositata Gennaio 2017 (C. Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017) ha disposto, sulla base dell'Art. 139 del Social Welfare Consolidation

Act 2005, dunque **anche** l'Italia, devono prevedere una forma di sostegno al reddito non solo per la disoccupazione dei lavoratori parasubordinati, ma anche per la disoccupazione dei lavoratori autonomi.

3)INSERIMENTO DEL COMPARTO NELLA CATEGORIA DEI LAVORI USURANTI

Individuazione delle attività usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)

4)RIFORMA DL 507/93 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Abrogazione dell' art. 4 , 42 , 43 , 45 , 50 , 51 , 52 , a favore di una tariffa TOSAP giornaliera unica, solo se si piazza, a livello nazionale tenendo conto della decadenza del settore(MAX 0,10 centesimi a metro quadrato) **ormai obsoleto e non più in linea con la domanda dei prodotti** ed incassata con mezzi elettronici(vista la materia di anti riciclaggio) POS e altro,(ex. comune di Sarno prov. SA, Boscoreale prov. NA,ecc.....).

5)RIFORMA DL 446/97

Abrogazione dell' Articolo 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore di una TOSAP giornaliera unica a livello nazionale tenendo conto della decadenza del settore(MAX 0,10 centesimi a metro quadrato) **ormai obsoleto e non più in linea con la domanda dei prodotti** ed incassata con mezzi elettronici(vista la materia di anti riciclaggio) POS e altro,(ex. comune di Sarno prov. SA, Boscoreale prov. NA,ecc.....).

6)RIFORMA DL 114/98

TITOLO 2

Art. 5. Requisiti di accesso all'attività:

ok per l' aspetto giudiziario;

ok per il settore alimentare.

Requisiti professionali per il settore non alimentare:

a)essere in possesso di un titolo di studio con indirizzo economico/aziendale;

b) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio ambulante relativo al settore merceologico non alimentare ed agli aspetti contabili/tributari aziendali, istituito o riconosciuto

dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano di durata non inferiore a 2 anni ;

c)avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti non alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività' nel settore non alimentare, in qualità' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS e di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo agli aspetti contabili/tributari aziendali, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano di durata non inferiore a 1 anni ;

d)i requisiti non decadono in caso di chiusura dell' attività commerciale ma sono soggetti ad aggiornamenti di legge con singoli corsi.

Ritorno alle tabelle mercilogiche per il settore non alimentare al fine di rivalorizzare le concessioni essendo quest' ultime beni aziendali immateriali come previsto dall' art 2424 c.c beni immateriali lettera b n 4, con contestuale riorganizzazione dei posteggi.

7)NUOVI MERCATI E FIERE

Vista già la bassissima domanda dei prodotti nei mercati italiani e contestualmente un continuo dilagare dell' offerta dei prodotti dovuta all' avvento delle piccole, medie e grandi strutture di vendita e dell' e-commerce, riteniamo che sarebbe opportuno bloccare l' apertura di nuovi mercati e fiere onde evitare il definitivo degrado della bassissima domanda dei prodotti dei mercati e delle fiere già in essere.

8)ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI

Si chiede, **in via puramente sperimentale**, in deroga a tutte le leggi e regolamenti vigenti di prevedere, magari **nei mercati in sede propria e non quelli su strada** un diverso orario di svolgimento delle vendite, che, è vero che in linea generale è dalle 06:00 alle 14:00 ma che concretamente sotto il profilo economico si svolgono dalle 10:00 alle 11:30 premesso che ci siano favorevoli condizioni metereologiche. Oltremodo sarebbe opportuno ovviare a tali orari anche per abbracciare nuovi target clientelari che per via delle loro restrizioni orarie lavorative non possono più frequentare il mercato. Il tasso di occupazione delle donne (15-64 anni) a giugno ha raggiunto il 48,8%. Il valore, ha sottolineato l'Istat, più alto dall'avvio delle serie storiche (dal 1977) che praticamente è il maggior fattore che ha influito sul nostro declino economico.

ORARIO SPERIMENTALE : 06:00 ALLE 17:00 TRanne LUGLIO E AGOSTO.

9)SEMPLIFICAZIONE DEI BANDI

La LR 1/2014 CAMPANIA prevede che i comuni sede di posteggio facciano pervenire entro il 30 Luglio il numero dei posteggi che sono liberi.

Poi entro **45** giorni la Regione pubblica il bollettino con i posteggi liberi ed il modello di bando alla quale il comune deve uniformarsi.

Poi entro **20** giorni dalla data di pubblicazione del bolettino i venditori presentano la domanda al comune sede di posteggio.

Poi i comuni espletano i bandi in conformita ai criteri di valutazione che di solito durano **30** giorni.

Poi dopo la pubblicazione della graduatoria che attesta l' assegnazione o meno ci passano minimo **15** giorni per poter operare.

TOT. 105 giorni, premesso che la buracrazia rientri nelle tempistiche, cosa al quanto opinabile in Italia.

Crediamo che sarebbe più facile ed intuitivo prevedere che il comune possava prevedere più bandi annuali che ovviamente si uniformi alla legge regionale vigente che preveda 15/20 gg per la pubblicazione del bando sia sul sito del comune che su quello regionale e 10 gg per stilare la graduatoria e rilasciare la concessione, e non 105 gg se tutto va bene.

10)GRADUATORIE

Crediamo che sarebbe opportuno ai fini delle graduatorie prevedere come criterio anche l' utile aziendale come forma di incentivo all' emersione del nero ed alla lotta alla concorrenza sleale.

11)FONDI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI MERCATI

Essendo Noi un movimento che fonda le proprie radici nell' avanguardismo ed il progresso chiediamo al GOVERNO DEL CAMBIAMENTO fondi destinati ai comuni per creare il mercato parallelo dell' e-ommerce per ovviare appunto alla problematica di targettizzazione di cui abbiamo parlato nel punto 8 **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI, che sarà aperto in concomitanza con il giorno di mercato.**

12)FONDI NAZIONALI PER LE CALAMITA NATURALI

Sarebbe opportuno prevedere un fondo a garanzia delle imprese mercatali per le calamita essendo noi un comparto soggetto alle variazioni climatiche.

13)RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Riteniamo opportuno che essendo la realtà mercatale molto variegata e talvolta in talune circostanze molto singolare, si dovrebbe prevedere che la rappresentatività del commercio della categoria presso gli enti dovrebbe essere su base comunale, in caso di mancanza su scala provinciale e poi regionale. Spesso capita che molte associazioni o sindacati non rappresentativi a livello locale vengano interrogate in merito a dinamiche interne della quale talvolta non sono a conoscenza, recando un danno loro malgrado agli operatori che frequentano quel mercato.

Sarebbe opportuno prevedere che il comune richieda annualmente una distinta dei soci effettivamente paganti alle associazioni o sindacati dalle quale si possa evincere la reale rappresentatività.

15) INVALIDAZIONE DELL' ATTO NOTARILE

OGGETTO: Cessione di ramo d'azienda nello specifico concessione commercio su area pubblica.

Giurisprudenza

1) Ai fini dei rapporti di lavoro, per la configurabilità di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 codice civile, non basta che la cessione di un ramo d'azienda comprenda beni organizzati e personale, ma deve trattarsi di un settore distinto idoneo a svolgere l'attività in modo autonomo (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2017 n° 1316);

2) La Corte di Cassazione si era già pronunciata, con la Sentenza n. 17366/2016, sul controverso tema dell'individuazione degli elementi necessari affinché possa configurarsi una valida operazione di cessione di ramo d'azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ. Il principio di diritto enunciato nella citata Sentenza è il seguente: "Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività". Ai fini dei rapporti di lavoro, per la configurabilità di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 codice civile, non basta che la cessione di un ramo d'azienda comprenda beni organizzati e personale, ma deve trattarsi di un settore distinto idoneo a svolgere l'attività in modo autonomo (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2017 n° 1316).

Quindi in ordine di cose:

1) **L art 2556** c.c prevedeva che le piccole imprese non erano soggette a registrare il contratto, **POI** con il dl n **580 /93 art. 8** si introduce la registrazione dei contratti in sezioni speciali anche alle piccole imprese;

2) **Attenzione:** il legislatore all art 2556 del c.c dice che si devono registrare i contratti, salva l osservanza delle leggi per il trasferimento **dei singoli BENI** che compongono l azienda;

3) art 2424 c.c beni immateriali lettera b n 4 :definisce le concessioni come bene dell azienda e non come l azienda o un ramo d'azienda;

4) quindi la Corte di Cassazione dice: è un ramo d'azienda, se questo da solo e senza **integrazione rilevanti** da parte del cessionario(aquirente) provvede alla sua funzione(nello specifico, la concessione senza l' **integrazione** dell' operatore ambulante che può ampiamente definirsi **di rilievo** non è produttiva ma si configura solo come un costo);

5) **in merito il MISE si esprime in modo poco chiaro :**

RISOLUZIONE N.4421 DEL 11/01/2013, lo scrivente comune chiede il parere in merito all'obbligatorietà del rispetto della forma **dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per la valida conclusione di un contratto di trasferimento di ramo d'azienda.**

Precisa nello specifico che è stata presentata una richiesta di rilascio di un'autorizzazione per commercio su aree pubbliche relativa ad un subingresso ad altro operatore già titolare di autorizzazione.

A tale istanza è stata allegata una scrittura privata non autenticata di cessione di ramo d'azienda per la vendita su aree pubbliche di determinati prodotti non alimentari sottoscritta sia dall'imprenditore cedente che dall'imprenditore subentrante e **registrata presso l'Agenzia delle entrate** come previsto dal c.c art 2556 .

Quindi chiede se è possibile o meno di riconoscerne la validità.

RISPOSTA: Al riguardo si precisa quanto segue:

In via preliminare si ribadisce quanto disciplinato dall'articolo 2556 del c.c ovvero che "per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge **per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda** o per la particolare natura del contratto.

SI RIBADISCE QUANTO RILEVATO AL PUNTO 3 DI QUESTO DOCUMENTO: L' art 2424 c.c beni immateriali lettera b n 4 :definisce le concessioni come **bene dell azienda** e non l azienda o il godimento dell'azienda .

6) Risoluzione n. 27471 del 27 febbraio 2015:

Oggetto: Attività di commercio sulle aree pubbliche – Subingresso per atto tra vivi – Cessione diramo d'azienda – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere con riferimento alla possibilità della cessione di ramo d'azienda da parte di alcuni commercianti titolari di autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nello specifico nell'ambito del mercato settimanale.

Al riguardo riferisce che gli stessi ritengono di poter considerare il posteggio al mercato settimanale alla stregua di "ramo d'azienda" e pertanto ritengono di poter operare la cessione di tale posteggio, con formale atto notarile.

Chiede quanto sopra, considerato che il posteggio al mercato domenicale non contempla strutture fisse essendo occupato solo con mezzi e attrezzature mobili removibili a fine mercato (autocarro e brandine mobili) e tenuto conto che la L.R. (...) nulla prevede al riguardo.

Al riguardo la scrivente rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'azienda, in diritto italiano, individua il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di attività di impresa; la definizione legislativa di azienda è data dall' art. 2555 del codice civile italiano: "L'azienda è il complesso dei **beni** organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

La cessione è un'operazione **unitaria**, generalmente finalizzata a permettere ad altro soggetto la continuazione dell'impresa. Detta operazione può riguardare l'intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell'azienda oggetto di cessione. La cessione può avere a oggetto beni materiali, **immateriali**, (art 2424 c.c beni immateriali lettera b n 4 :definisce le concessioni come **bene dell'azienda** e non l'azienda o il godimento dell'azienda o tanto più il ramo d'azienda) e rapporti giuridico-economici, art 2424 c.c beni immateriali lettera b n 4 :definisce le concessioni come **bene dell'azienda** e non l'azienda o il godimento dell'azienda .

IL DILEMMA:

L art 2556 c.c combinato con il dl n 580 /93 art. 8 si introduce la registrazione dei contratti in sezioni speciali anche alle piccole imprese (**NELLO SPECIFICO** I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante) ma allo stesso tempo ci dice(, salva l'osservanza delle leggi per il trasferimento **dei singoli BENI** che compongono l'azienda), contestualmente sempre il c.c all' art 2424 beni immateriali lettera b n 4 :definisce le concessioni come **bene dell'azienda** e non l'azienda o un ramo d'azienda o il godimento dell'azienda.

Quindi a nostro modesto parere la cessione di una concessione in qualità di bene dell'azienda non è soggetta a registrazione e ne tantomeno deve essere autenticata dal notaio, **ma dovrebbe essere resa pubblica attraverso il deposito di un contratto in forma privata e firmata d'innanzi un pubblico**

ufficiale (nello specifico dal dirigente del SUAP del comune in merito, visto l' art 2703-codice-civile-sottoscrizione-autenticata).

LA RICHIESTA:

In linea generale si chiede di applicare nella fattispecie la stessa pratica che si è svolta con il passaggio di proprietà dell' auto ossia solo la registrazione nel registro he ha un costo di 200 euro piu o meno a fronte di **800 /1000** euro per la redazione di un atto notarile.

In qualità prima di ambulante e poi di rappresentante posso garantire che in questo periodo di profonda crisi del settore,un pò per la situazione generale del paese ma maggiormente per la diversificazione e la stratificazione della **domanda** le nostre aziende sono nel declino quasi totale ad eccezione di una piccola percentuale.

Si precisa che i colleghi **onde evitare questo esoso esborso** , (e Le posso garantire che c'è un blocco mentale ed un rifiuto avverso) della quale non si ha nemmeno una minima certezza che possa rientrare,**da qualche anno** tendono a frequentare mercati che hanno in concessione che ai fatti a chiusura anno contabile si configurano come un costo e basta (chiedete al Vostro Assessore Enrico Ghirelli in San Giuseppe V.no in qualità di Dott. Commercialista prima e poi come figlio di Venditore Ambulante).

Rilancio della compravendita delle concessioni

Ne conviene che eliminando questo esoso esborso, non solo si getterebbero le basi per un rilancio della compravendita delle concessioni che è fermissimo, ma si darebbe pure la possibilità da una parte di monetizzare qualche euro a chi non riesce più a sbarcare il lunario , e dall' altra di dare la possibilità a chi ancora riesce di acquisire concessioni con più potenziale di vendita.

Insomma, vista la diversificazione dell' offerta e di conseguenza della domanda dei prodotti e resici conto che la nostra forma di offerta è ormai obsoleta e che c'è stato un decremento degli incassi del' 90% si sta cercando in tutti i modi di salvare il salvabile.

In attesa di riscontro l' occasione è gradita per Distintamente Salutare

Li 06/05/2019 San Gisepe Vesuviano(NA)

contatti: email: avacinforma@pec.it ; arcangelo78a@libero.it cell. 0039.3291629364

IL PRESIDENTE

Franzese Arcangelo

